



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

D.R. n. 800

IL RETTORE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160; modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70;
- VISTA la Norma regolamentare per l'elezione della componente docente nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti istituite presso ciascun Dipartimento non coordinato da Scuole ovvero presso ciascuna Scuola, approvata dal Senato Accademico, nella seduta del 26.06.2012 e dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 04.07.2012 e modificata con D.R. n. 18 del 03.01.2025 e, in particolare, l'art. 4;
- VISTE le Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari, in atto vigenti e, in particolare, l'art. 1;
- VISTO il Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro, in atto vigente e, in particolare, l'art. 6;
- VISTO il Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti, in atto vigente;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico, nella seduta del 14.02.2025, con la quale è stata approvata la proposta di abrogare la suddivisione per fasce di docenza della componente docente nelle CPDS ed è stata approvata, per quanto di competenza, la modifica dell'art. 4 del Norma regolamentare per l'elezione della componente docente nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti;
- RAVVISATA la necessità di modificare, in coerenza, anche l'art. 7 della suddetta Norma regolamentare con particolare riguardo all'elettorato passivo per l'elezione della componente docente nelle CPDS, al fine di rendere conforme l'impianto della medesima Norma alla luce della modifica deliberata dal Senato Accademico nella succitata seduta;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico, nella seduta del 02.04.2025, con la quale è stata approvata, per quanto di competenza, la modifica dell'art. 7 della



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

Norma regolamentare per l'elezione della componente docente nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti.

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 09.04.2025, con la quale è stata approvata, per quanto di competenza, la modifica degli artt. 4 e 7 della Norma regolamentare per l'elezione della componente docente nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti;

DECRETA

Per le motivazioni espresse nel preambolo

Art. 1

La Norma regolamentare per l'elezione della componente docente nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti è modificata agli artt. 4 e 7, come di seguito riportato:

Artt. 4 e 7 della Norma regolamentare per l'elezione della componente docente nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti, vigente	<u>Proposta di modifica</u> degli artt. 4 e 7 della Norma regolamentare per l'elezione della componente docente nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti
Art. 4 La componente dei docenti è costituita da un Professore di I fascia, da un Professore di II fascia e da un Ricercatore a tempo indeterminato o a tempo determinato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.	Art. 4 La componente dei docenti è costituita da un Professore di I fascia, da un Professore di II fascia e da un Ricercatore tre docenti eletti tra Professori di I fascia, di II fascia o Ricercatori a tempo indeterminato o a tempo determinato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale con incarico di insegnamento.
Art. 7 Elettorato attivo e passivo L'elettorato attivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2 dello Statuto spetta ai Consigli di Scuola o ai Consigli di Dipartimento non coordinati da Scuole. L'elettorato passivo è riservato a docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. La carica di componente della commissione paritetica è incompatibile con quella di: 1. componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione; 2. componente del Consiglio di Scuola; 3. componente della Giunta di Dipartimento;	Art. 7 Elettorato attivo e passivo L'elettorato attivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2 dello Statuto spetta ai Consigli di Scuola o ai Consigli di Dipartimento non coordinati da Scuole. L'elettorato passivo è riservato a docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. La carica di componente della commissione paritetica è incompatibile con quella di: 1. componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione; 2. componente del Consiglio di Scuola; 3. componente della Giunta di Dipartimento;



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

4. Coordinatore del Nucleo di Valutazione; 5. Componente del Collegio disciplinare 6. Direttore di Dipartimento; 7. Direttore di Dipartimento Assistenziale. L'elettorato passivo per l'elezione della rappresentanza dei Professori di I fascia è limitato ai Professori di I fascia. L'elettorato passivo per l'elezione della rappresentanza dei Professori di II fascia è limitato ai Professori di II fascia. L'elettorato passivo per l'elezione della rappresentanza dei Ricercatori è limitato ai Ricercatori a tempo indeterminato o ai Ricercatori a tempo determinato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.	4. Coordinatore del Nucleo di Valutazione; 5. Componente del Collegio disciplinare 6. Direttore di Dipartimento; 7. Direttore di Dipartimento Assistenziale. L'elettorato passivo per l'elezione della rappresentanza dei Professori di I fascia è limitato ai Professori di I fascia. L'elettorato passivo per l'elezione della rappresentanza dei Professori di II fascia è limitato ai Professori di II fascia. L'elettorato passivo per l'elezione della rappresentanza dei Ricercatori è limitato ai Ricercatori a tempo indeterminato o ai Ricercatori a tempo determinato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale con incarico di insegnamento.
---	--

Art. 3

La Norma regolamentare per l'elezione della componente docente nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti modificata entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al Registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro,

14 MAG. 2025

Il Rettore
Prof. Giovanni Cuda